



COMUNE DI MARTINIANA PO PROVINCIA DI CUNEO

Piano di razionalizzazione delle società partecipate (articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Approvato dalla G.C. con deliberazione n. 30 del 24 novembre 2015

I - INTRODUZIONE GENERALE

1. Premessa

Dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora Commissario straordinario *alla spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate (la circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone clic, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) e) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) ci) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'Amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (D.Lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'Amministrazione, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso eventuali ulteriori deliberazioni del Consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatane del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatane del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge

68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'art. 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali cli committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo conciliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II - LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Martiniana Po partecipa al capitale della Società Azienda Turistica Locale del Cuneese Valli Alpine e città d'arte, società consortile a.r.l. con una quota dello 0,54%;

La partecipazione societaria di cui sopra è oggetto del presente Piano.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Martiniana Po, oltre a far parte della Comunità Montana Valli del Monviso, partecipa al Consorzio Monviso Solidale e al Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente C.S.E.A.

L'adesione alla Comunità Montana e la partecipazione ai Consorzi, essendo "*forme associative*" di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

III - IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

1. Società Azienda Turistica Locale s.c. a r.l.

La Società A.T.L. s.c. a r.l. è di proprietà del Comune per il 0,54%.

Il Comune ha aderito alla società con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 04.11.2003.

L'A.T.L. è società *multipartecipata* alla quale partecipano Regione Piemonte, Comuni, Provincia di Cuneo, C.C.I.A.A. e soci privati.

La società è nata il 30/10/1997 secondo quanto stabilito dalla L. R. 75/96 e si occupa di informazione ed assistenza turistica e promozione, comunicazione e potenziamento del patrimonio turistico della Provincia di Cuneo.

È intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società, in quanto ritenuta strategica per la crescita e lo sviluppo turistico ed economico provinciale.

La partecipazione del Comune di Martiniana Po è molto modesta (0,54%) ed i costi annuali a carico del bilancio dell'Ente contenuti. Il mantenimento di questa partecipazione, peraltro prevista – ed anzi auspicata – dalla legge regionale, è fondamentale per il Comune di Martiniana Po in quanto tale soggetto è svolge un servizio pubblico fondamentale, inerente la promozione del territorio e l'accoglienza turistica.

In relazione ai parametri dei commi 611 e seguenti:

- a) la società è, in questa fase, indispensabile al perseguimento di un fine istituzionale irrinunciabile perché connesso allo sviluppo economico del territorio (promozione ed accoglienza turistica)
- b) la società non risulta composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali
- d) l'aggregazione di diverse società è già stata realizzata in passato da parte della Regione, che ha competenza in materia, e che ha realizzato l'accorpamento dei precedenti presidi territoriali in due agenzie nell'ambito del territorio provinciale.

Altre considerazioni e misure oltre a quelle stabilite con riferimento al citato comma 611 non sono necessarie.

Si dà atto che il presente Piano comprensivo di Relazione Tecnica, verrà trasmesso alla competente Sezione della Corte dei Conti e pubblicato sul sito comunale ai sensi del D. Lgs. 33/2013.